

## Fattore di correzione: l'Adunanza Plenaria si pronuncia sulla sua applicazione

**Autore:** Redazione

**In:** Diritto amministrativo

Con la locuzione “**offerte ammesse**” (al netto del c.d. ‘**taglio delle ali**’) da prendere in considerazione ai fini del computo della media aritmetica dei ribassi e la locuzione “concorrenti ammessi”, per l’applicazione del fattore di correzione, il Consiglio di Stato ha stabilito che si deve fare riferimento a platee omogenee di concorrenti.

La somma dei ribassi, offerti dai concorrenti ammessi (finalizzata alla determinazione del **fattore di correzione**), deve essere effettuata con riferimento ai concorrenti ammessi, ma al netto del c.d. “**taglio delle ali**”.

### Chiarimenti relativi all'art. 97 comma 2, lett. b) Codice dei contratti

L’articolo **97, comma 2, lett b), del d.lgs. 50/2016** stabilisce che la **soglia di anomalia** deve essere determinata nella “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all’unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra”.

L’Adunanza Plenaria è intervenuta sulla questione che le era stata rimessa con l'**ordinanza n. 3472** del 8 giugno 2018, e ha chiarito che la previsione di cui all’**art. 97, comma 2, lett. b)** del nuovo Codice dei contratti ha dato luogo ad interpretazioni contrastanti.

In base ad un **primo orientamento** (condiviso dalla Sezione remittente) le due parti di cui si compone la disposizione in esame dovrebbero essere interpretate ed applicate secondo un **criterio di carattere ‘dissociativo’**.

In base a tale opzione interpretativa, il Legislatore avrebbe tenuto distinti: i concorrenti in relazione ai quali determinare la media aritmetica dei ribassi (individuati previo il ‘**taglio delle ali**’) e dall’altro, i concorrenti da considerare per la determinazione del c.d. ‘**fattore di correzione**’ (identificati per l’intero

dei concorrenti ammessi, senza calcolare il 'taglio delle ali').

Sulla base di un **secondo e diverso orientamento** la disposizione in esame deve essere intesa secondo un **criterio di carattere 'associativo'**. Secondo tale concezione per 'offerte ammesse' e 'concorrenti ammessi' si dovrebbe fare riferimento a platee omogenee, **entrambe da individuare previo il 'taglio delle ali'**.

## Conclusioni dell'Adunanza Plenaria

L'**Adunanza plenaria** ritiene che tra i due orientamenti dovrebbe prevalere il secondo ( cfr. Cons. St., sez. V, 23 gennaio 2018, n. 435; id. 17 maggio 2018, n. 2959).

In base ad elementi di carattere teleologico e sistematico militino nel senso di "[ritenere] corretta l'interpretazione secondo cui la previa esclusione (c. d. taglio delle ali) va inclusa anche nel calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali superiori alla media". Nello specifico, **non si individuano opportune ragioni in base alle quali, una volta escluse alcune offerte dal calcolo, le medesime possano essere riconsiderate.**

Allo stesso tempo è stato escluso che il Legislatore abbia voluto procedere con il taglio delle ali per poi applicare il calcolo della media limitatamente ai ribassi ammessi e successivamente calcolare la somma dei ribassi, prendendo in considerazione tutti i ribassi originali, seppur già esclusi.

Ragioni di coerenza sistematica fanno pensare che il fondamento su cui si istituisce il meccanismo del 'taglio delle ali' è tale da non soffrire eccezioni o intermittenze nello sviluppo logico e aritmetico della determinazione della soglia di anomalia; ne consegue che un **metodo di calcolo, il quale prendesse in considerazione tale presunzione ai fini della prima operazione, ma la escludesse dalla seconda, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio.**

### Volume consigliato

<https://www.diritto.it/fattore-correzione-ladunanza-plenaria-si-pronuncia-sulla-corretta-applicazione/>